

Il sottosegretario Baretta ha spento le speranze dei contribuenti. Niente proroga al 16/6

Mini-Imu, linea dura del Mef

La scadenza del 24/1 è inderogabile. Ma i dubbi restano

DI **MATTEO BARBERO**
 E **FRANCESCO CERISANO**

Il Mef sceglie la linea dura sul pagamento della mini-Imu. A pochi giorni dalla scadenza del 24 gennaio, non era ancora chiaro se questa fosse derogabile dai comuni e quali fossero le conseguenze a carico dei contribuenti per versamenti errati o inferiori al dovuto.

Fino a ieri, nel silenzio di via XX settembre, l'unica presa di posizione ufficiale era quella dell'Anci Emilia-Romagna, che con la circolare n. 7/2014 aveva sposato la tesi più rigorosa, sostenendo che la mini-Imu va versata inderogabilmente entro il termine. In mancanza, i comuni dovrebbero applicare sanzioni e interessi. Il ministero dell'economia e delle finanze si è espresso finalmente ieri attraverso il sottosegretario **Pier Paolo Baretta** che ha posto una pietra tombale sulle speranze dei contribuenti: non ci sarà nessuna proroga della scadenza del 24 gennaio. «Si tratta di una disposizione di legge e non di una facoltà», ha chiarito il sottosegretario, «così come è una disposizione di legge quella che prevede

che in caso di inesatto pagamento della seconda rata Imu di dicembre il ravvedimento possa essere fatto entro la

prima rata di giugno 2014. Si tratta di due disposizioni di legge diverse ed indipendenti tra loro».

Per la mini-Imu, pertanto, non sarebbe possibile avvalersi di quanto previsto dall'art. 1, comma 728, della l. 147/2013, ai sensi del quale «non sono applicate sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014».

Una tesi sostenuta anche dall'Anci secondo cui tale norma si riferisce agli insufficienti versamenti connessi al pagamento del solo saldo 2013, e non può essere estesa ad adempimenti successivi, come la mini-Imu.

Si tratta, tuttavia, di un'interpretazione discutibile, giacché è evidente che la mini-Imu afferisce al saldo relativo all'anno scorso, dato che la prima rata è stata interamente cancellata dal dl 102/2013. Un'ulteriore conferma si ricava dalla lettura dell'art. 1 del dl 133/2013: il comma 1, infatti, espressa-

mente prevede la non debenza della seconda rata dell'Imu 2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, che impone l'obbligo di pagare la mini Imu.

È evidente, quindi, che quest'ultima afferisce al saldo, anche se eccezionalmente deve essere versata al 24 gennaio, anziché al 16 dicembre. È vero che lo Statuto del contribuente vieta la disapplicazione delle sanzioni prima della scadenza del termine per il pagamento, ma è anche vero che sanzionare chi versa un importo inferiore alla mini Imu dovuta rischia di portare a conseguenze paradossali.

Si pensi, per fare uno dei tanti esempi possibili, a un terreno agricolo tassato da un comune ad aliquota superiore a quella base. Se il possessore è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, deve pagare la mini-Imu e se sbaglia va sanzionato. Se, invece, lo stesso terreno è posseduto da un soggetto diverso, questi, anche se al 16 dicembre ha pagato meno del dovuto, ha tempo fino al 16 giugno per ravvedersi senza sanzioni. In ogni caso, comunque, l'esimente (su cui, peraltro, pende il pasticcio dell'emendamento al dl 133,

che fissa come dead-line per avvalersene il 24 gennaio) è applicabile solo all'ipotesi di insufficiente versamento, e non anche nel caso di omesso versamento.

Anche l'esclusione del potere comunale di differire ulteriormente il pagamento non pare del tutto fondata, in quanto, trattandosi di un'entrata di esclusiva pertinenza dei comuni, la potestà regolamentare spettante a questi ultimi in materia tributaria pare consentire loro di disciplinare i termini di pagamento, come del resto molti comuni hanno fatto in questi giorni.

Né pare vi siano rischi di danno erariale nel caso in cui i mancati introiti della mini Imu siano compensati dall'anticipazione di tesoreria (con conseguente aggravio di interessi): l'art. 1, comma 12, del dl 133, infatti, autorizza i sindaci fino a fine marzo a spingere tale forma di soccorso oltre il limite massimo del 5/12, senza nessuna limitazione o condizione. Solo per importi superiori al tetto potrebbero porsi problemi.

In ogni caso, l'ultima parola spetta ai comuni, sia in ordine alla scadenza, che per quanto concerne le sanzioni, visto che ad essi spetta indiscutibilmente la competenza in materia di accertamento e riscossione coattiva.

— © Riproduzione riservata —

